

## REGOLAMENTO (CE) N. 749/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2000

recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95<sup>(4)</sup>, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 1999/2000.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
- (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

- (4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98<sup>(6)</sup>, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, fissati nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

<sup>(3)</sup> GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.

<sup>(6)</sup> GU L 173 del 18.6.1998, pag. 14.